



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO -**  
**ROMA**  
**SEZIONE PRIMA BIS**

**Registro Sentenze:**  
**Registro Generale: 263/2006**

nelle persone dei Signori:

**ELIA ORCIUOLO** Presidente  
**PIETRO MORABITO** Cons. , relatore  
**ELENA STANIZZI** Cons.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella Camera di Consiglio del **18 Gennaio 2006**

Visto il ricorso 263/2006 proposto da: \_\_\_\_\_ rappresentato e  
difeso da: *LA SCALA AVV. ANTONIO MARIA* con domicilio eletto in ROMA  
- *VIA DELLA GIULIANA, 44 INT. 23 presso STERI AVV. STEFANIA*

**contro**

*MINISTERO DELLA DIFESA* rappresentato e difeso da: *AVVOCATURA  
DELLO STATO* con domicilio eletto in ROMA - *VIA DEI PORTOGHESI, 12*

**per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,**

della determinazione datata 08.11.2005 emessa dal Direttore dell'Ospedale  
Militare di Taranto con la quale il VFPI ricorrente veniva giudicato non  
idoneo quale VFPI per PS-4; del provvedimento datato 08.11.2005 emesso dal  
Centro di Addestramento e Reclutamento Marina Militare “

” di \_\_\_\_\_ con il quale il ricorrente veniva giudicato non  
idoneo quale VFPI e, pertanto, posto in congedo; di ogni altro atto  
antecedente, conseguente e/o comunque connesso o presupposto a quello  
impugnato;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del *MINISTERO DELLA DIFESA*;

Udito il relatore Cons. PIETRO MORABITO e uditi altresì per le parti l'av. Stefania Steri, con delega, e l'avv. dello Stato Vittorio Cesaroni;

Considerato che parte ricorrente, già Vfp1, ha impugnato con gravame in epigrafe il giudizio medico di inidoneità alla permanenza in servizio quale Vfp1 per "tratti di immaturità psicologica (PS 4)" reso in data 8.11.2005 nonchè il provvedimento, in pari data, di collocamento in congedo, lamentando che il citato giudizio medico è contraddetto dalla valutazione clinica psichiatrica cui esso ricorrente si è sottoposto presso la Azienda Ospedaliera - Ospedale Policlinico Consorziiale di Bari in data 20.12.2003;

Considerato che al gravame è stata unita copia della comunicazione di avvio del procedimento di proscioglimento dalla ferma dell'8.11.2005 e che avverso tale comunicazione non sono mosse contestazioni specifiche orientandosi le doglianze prospettate avverso i citati giudizio medico e provvedimento di collocazione in congedo;

Considerato che la tesi sostenuta in gravame sulla circostanza che il giudizio dato dai sanitari militari sarebbe stato neutralizzato e ribaltato dalle risultanze della valutazione clinica cui il ricorrente si è volontariamente sottoposto, non trova concorde il Collegio che non può non riscontrare una sostanziale coerenza tra l'esito delle due indagini posto che:

a) l'O.M. di \_\_\_\_\_, dopo aver somministrato al militare il test MMPI e dopo aver effettuato una consulenza psichiatrica ed altra consulenza psicologica, perviene alla conclusione che il giovane presenta "tratti di immaturità psicologica";

b) l'Azienda ospedaliera di Bari denuncia una personalità ben strutturata ma ancora in via di maturazione, specificando a "a tale stadio maturativo non ancora terminato si deve la tendenza a somatizzare le situazioni di ansia";

Ritenuto in forza di quanto che le doglianze azionate col gravame siano, in fatto, smentite da una serena lettura del giudizio e della valutazione medica allegate e che, di conseguenza, presentandosi il ricorso come manifestamente infondato, sussistono i presupposti richiesti dall'art.9 della legge n.205 del 2000 per la sua definizione con una decisione in forma semplificata; evenienza in ordine alla quale sono state informate le parti;

Ritenuto equo disporre la compensazione, tra le parti, delle spese del presente giudizio;

**P.Q.M.**

Il T.a.r. del Lazio, sez. I<sup>^</sup> bis, pronunciando ai sensi dell'art.9 della legge n.205 del 2000, respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma il 18 gennaio 2006, in Camera di consiglio.

**il Presidente**

**il Consigliere, est.**